



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°56/2018

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la propria Ordinanza n°150/2009 in data 01/10/2009, così come modificata dall'Ordinanza n°07/2012 in data 06/02/2012, afferente alla disciplina della circolazione e sosta dei veicoli nell'ambito delle strade portuali di competenza;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°24934 in data 26/07/2018, con cui la IMPRESA ROVIL S.r.l. con sede a Roma ha chiesto l'emanazione di apposita Ordinanza che disciplini la circolazione stradale – con restringimento della carreggiata governato da movieri e/o sistema semaforico – in via Calle dietro ai magazzini del porto di Venezia, allo scopo di consentire i lavori di spostamento di una tubazione di gas;

VISTA: la nota n°APV/5867 in data 13/04/2018 dell'Autorità di sistema portuale di Venezia, con la quale sono stati autorizzati i lavori in questione;

CONSIDERATO: che le aree demaniali marittime di che trattasi rientrano nel novero delle strade portuali aperte alla pubblica circolazione;

VISTA: la legge 28 gennaio 1994, n° 84 e ss.mm./ii;

VISTI: gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n°285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada), come integrato da ultimo con D.M. 22 dicembre 2010;

RENDE NOTO

che nel tratto stradale di Via calle dietro ai magazzini, compreso fra il varco S. Andrea e l'inizio del ponte in ferro stradale di accesso al porto di Venezia, si svolgeranno, come da cronoprogramma sotto indicato rispetto alle diverse zone interessate dall'intervento, i lavori di spostamento e modifica di una tubazione di gas, con restringimento della carreggiata governato da movieri o sistema semaforico:

Firmato Digitalmente da/Signed by:

PIERO PELLIZZARI

In Data/On Date:
giovedì 2 agosto 2018 11:59:11

- 1^a fase: **dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento al 10/08/2018** l'intervento interesserà soltanto le aree di transito pedonale nei pressi del sedime sopra richiamato, come meglio evincibile dall'elaborato in allegato 1;
- 2^a fase: **dal 27/08/2018 al 14/09/2018** l'intervento interesserà la corsia di accesso alle aree portuali, in entrata nel porto, come meglio evincibile dall'elaborato in allegato 2;
- 3^a fase: **dal 17 al 21/09/2018** l'intervento interesserà l'asse trasversale dell'intera carreggiata, come meglio evincibile dall'elaborato in allegato 3.

ORDINA

Articolo 1

Negli archi temporali e in corrispondenza delle aree d'intervento di cui al "rende noto", la regolamentazione della circolazione veicolare nei tratti di strada specificatamente interessati è soggetta ad una temporanea modifica, con restringimento della carreggiata gestito *in loco* da movieri o, in alternativa, da apposito impianto semaforico conforme alle norme vigenti.

È responsabilità della Ditta operante garantire, per tutta la durata dei lavori, idonei percorsi pedonali alternativi, atti a scongiurare qualsivoglia possibile criticità per la pubblica e provata incolumità.

Sono vietate la sosta e la fermata di veicoli ad una distanza dalle aree di intervento inferiore a 20 (venti) metri.

Articolo 2

La ditta responsabile dei lavori dovrà effettuare le operazioni richieste nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica di cantiere in ottemperanza alla normativa vigente. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada o quant'altro il direttore dei lavori riterrà opportuno indicare dovrà essere altresì opportunamente segnalata;
2. oscurare i segnali preesistenti, al fine di non generare equivoci;
3. mantenere la segnaletica di cantiere per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
4. predisporre un percorso sicuro e illuminato per i pedoni oltre a impedire la presenza di estranei all'interno dell'area di cantiere (al verificarsi di tale ultima evenienza tutte le

- operazioni dovranno essere immediatamente interrotte, sino al ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza);
5. predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso e di servizio;
 6. garantire la presenza di movieri – debitamente attrezzati – che assicurino lo svolgimento in sicurezza del traffico o, in alternativa, di un sistema semaforico;
 7. operare al di fuori delle fasce orarie di tendenziale massima affluenza veicolare (07:30 – 09:00; 13:00 – 14:30; 16:30 – 18:00) e, durante l'esecuzione dei lavori in ore notturne, predisporre adeguata illuminazione dell'area, allo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori e degli avventori;
 8. assicurare la pronta reperibilità di un responsabile di cantiere (i cui riferimenti devono essere comunicati prima dell'inizio dei lavori alla Sala Operativa e alla Sezione Tecnica di questa Capitaneria di porto), per le eventuali esigenze connesse alla gestione dei flussi di traffico o, più in generale, la sicurezza degli avventori.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi del Decreto Legislativo n°285/1992 e ss.mm./ii, articolo 6, comma 14.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
Firmato digitalmente

Planimetria Terzo intervento

ALLEGATO 3 ORDINANZA

56/2011



Accedi

Leggenda

- Delimitazione area cantiere
- Tracciato tubazione Gas Metano

3° intervento di scavo attraversamento interferenza con viabilità veicolare e pedonale